

STATUTO

Titolo I — Denominazione — Sede — Durata della Società

Art. 1 — Denominazione

È costituita una Società per Azioni denominata

"AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A"

a norma ed ai sensi dell'Art. 22, terzo comma, lettera a) della Legge B giugno 1990 n. 142.

La società non fa ricorso al capitale di rischio e non rientra nella categoria prevista dall'art. 2325 bis c.c.

Art. 2 - Sede

La società ha sede in Gardone Val Trompia (BS).

Con deliberazione dell'organo amministrativo potranno essere istituite sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero e, altresì, trasferita la sede della società nell'ambito dei Comuni della Val Trompia.

Art. 3 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria. Con analoga deliberazione potrà essere deciso anche lo scioglimento anticipato.

Titolo II - Oggetto

Art. 4

La Società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici economici, la produzione e la distribuzione di energia elettrica e di calore nel comprensorio costituito dai territori dei Comuni della Valle Trompia, del Comune di Brescia e di altri Comuni aventi esigenze similari.

In particolare, la Società ha per oggetto la progettazione, realizzazione e gestione di:


- acquedotti, fognature, depuratori ed ogni altra attività rientrante nel ciclo completo delle acque;
- raccolta, recupero, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani tramite la gestione di discariche controllate e di impianti di smaltimento a tecnologia complessa, nonché la raccolta, anche differenziata, di ogni altro tipo di rifiuto;
- distribuzione di gas metano;
- impianti termici e di condizionamento;
- sistema di pubblica illuminazione e impianti semaforici;
- sistemi di trasporto, parcheggio e di parcometri;
- produzione di energia elettrica e di calore in cogenerazione e/o in forma disgiunta;
- distribuzione dell'energia e del calore prodotti nelle proprie centrali anche tramite consorzi di utenti;
- sistema informativo territoriale
- servizi funerari pubblici e lampade votive.

Con particolare riferimento alle attività oggetto di separazione funzionale nel settore del gas naturale, la società persegue finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed il raggiungimento di adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi

- a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo del libero mercato energetico
- b) impedendo discriminazioni nell'accesso a informazioni commercialmente sensibili
- c) impedendo trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

Potrà inoltre esercitare attività di trasporto di cose per conto proprio e di terzi.

La Società potrà realizzare e/o partecipare a programmi di ricerca e di sviluppo che abbiano per oggetto il miglioramento delle tecnologie e delle conoscenze disponibili utili al



raggiungimento del proprio scopo sociale. La realizzazione dell'oggetto sociale potrà essere perseguita anche per mezzo di società controllate o collegate delle quali la Società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni. La Società potrà costituire raggruppamenti temporanei di impresa con altre Società ed enti al fine di partecipare a gare, consorzi, appalti e licitazioni private effettuate da enti pubblici per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività. La Società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e, pertanto, a tal fine potrà, a titolo esemplificativo:

- compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque collegate all'oggetto sociale, ad eccezione della intermediazione in valori mobiliari e dell'esercizio della attività disciplinata dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- prestare garanzie reali o personali anche a favore di terzi.

Titolo III - Capitale sociale - Azioni- Obbligazioni

Art. 5

Il capitale sociale è di euro 8.938.941,00 (otto milioni novecentotrentottomila novecentoquarantuno virgola zero zero) ed è suddiviso in azioni da 1 euro cadauna. Le azioni sono nominative ed ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. Ai Comuni della Val Trompia dovrà essere riservata una quota pari almeno al 25,1% del capitale sociale.

Art. 6

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, a norma di legge, anche mediante conferimenti in natura, purché suscettibili di valutazione economica. I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, un interesse annuo pari al saggio legale, aumentato di due punti, fermo comunque il disposto dell'art. 2344 cod. civ.

Art. 7

La società potrà ricevere finanziamenti dai soci, anche infruttiferi, proporzionali o no, a tempo determinato o indeterminato, nel rispetto delle norme sull'esercizio del credito e della raccolta del risparmio. L'organo amministrativo può deliberare in ogni tempo l'emissione di obbligazioni, ordinarie o convertibili, con o senza warrant, nominative o al portatore, a sensi degli articoli 2410, 2411 e 2412 cod. civ. La società, sempre per deliberazione dell'organo amministrativo, può emettere strumenti finanziari di ogni tipo e comunque denominati, consentiti dalla legge, con le stesse modalità, termini e massimali di valore previsti per le obbligazioni, con cui fanno cumulo agli effetti dei limiti all'emissione previsti dall'art. 2412 cod. civ. Inoltre, per deliberazione dell'organo amministrativo adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la società potrà costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva a uno specifico affare, a norma degli articoli della Sezione XI del Capo V, Libro V del codice civile.

Art. 8

Ciascun socio che intenda cedere in tutto o in parte le proprie azioni deve offrirle in prelazione agli altri soci, comunicando loro, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il numero delle azioni che intenda cedere e le relative condizioni. Nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della raccomandata, gli altri soci devono comunicare se intendono esercitare o meno il diritto di prelazione.

In caso affermativo, il trasferimento dovrà avvenire nei successivi 60 (sessanta) giorni.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, il cedente può alienare a terzi alle stesse condizioni o ad un prezzo superiore. Qualora i soci che intendono esercitare la prelazione

siano più di uno, le azioni offerte in vendita saranno ripartite tra loro proporzionalmente alle loro quote di partecipazione alla Società. Il diritto di recesso del socio spetta nei soli casi previsti dall'art. 2437 cod. civ.. Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

Titolo IV — Assemblea

Art. 9

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, convocate e costituite a norma di legge e del presente statuto, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni prese in conformità della Legge e del presente statuto obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'art. 2437 cod. civ., comma 1.

Art. 10

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea ordinaria potrà comunque essere convocata entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, comma 2, ultima parte, cod. civ.

Art. 11

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, ai sensi dell'art. 2365 del codice civile.

Art. 12

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, a norma del presente statuto.

A sensi dell'art. 2366, comma 3, cod. civ. l'Assemblea è validamente convocata mediante avviso comunicato ai soci e ai sindaci con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea di prima convocazione. Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate con le formalità di legge e di statuto, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi presenzino la maggioranza degli amministratori in carica e la maggioranza degli organi di controllo.


Art. 13

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, senza bisogno di deposito previo dei certificati azionari.

Art. 14

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta. Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti indicati nell'avviso, audio-video collegati, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;



- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio-video collegati in cui si tiene la riunione. È valido il voto per corrispondenza e, in questo caso, il votante per corrispondenza si considera intervenuto all'Assemblea

Art. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato; in mancanza di quest'ultimo, l'Assemblea elegge il proprio Presidente fra gli Amministratori presenti. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Art. 16

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide se prese con le maggioranze stabilite dall'art. 2368 cod. civ. e, in caso di seconda convocazione, dell'art. 2369 cod. civ.

Art. 17

L'Assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

Titolo V — Amministrazione

Art. 18

La società è amministrata, secondo quanto stabilito in ogni tempo dall'assemblea ordinaria, da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri. Ai Comuni della Val Trompia partecipanti alla Società è riservata la facoltà di nominare due consiglieri, tra cui il Presidente mentre ad A2A è riservata la possibilità di nominare 3 consiglieri, tra cui l'Amministratore Delegato. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 19

La cessazione, la decadenza, la revoca e la sostituzione degli Amministratori sono regolate a norma di legge e dal presente statuto. La revoca o la sostituzione dei Consiglieri nominati dai Comuni della Val Trompia è di esclusiva spettanza degli stessi ai sensi dell'art. 2449 cod. civ.

Art. 20

Se nel corso dell'esercizio viene meno contemporaneamente la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

Art. 21

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente e può nominare un Vice Presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento, e un Amministratore Delegato. Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario

Art. 22

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un Amministratore o dal Collegio Sindacale.

Art. 23

La convocazione sarà fatta per lettera anche brevi manu, telegramma, fax, telex o posta elettronica, indicanti l'ordine del giorno, spediti al domicilio di ciascun amministratore ed ai membri del Collegio sindacale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza in cui basterà il preavviso pervenuto almeno due giorni prima.

In mancanza delle formalità di convocazione, le adunanze si ritengono regolarmente costituite con la presenza di tutti i consiglieri e dei sindaci effettivi.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche in videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente nel quale deve trovarsi pure il Segretario onde consentire la formazione del verbale.

Art. 24

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza, dall'Amministratore Delegato, se nominati, oppure, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età,

Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce e delibera validamente con la presenza e il voto favorevole di almeno tre Consiglieri su cinque.

I programmi annuali e pluriennali della Società descrittivi degli investimenti previsti saranno definiti sentita anche l'organizzazione rappresentativa dei soci enti locali.

Art. 26

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Le copie dei verbali fanno piena prova se sottoscritte dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal Segretario.

Art. 27

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e per realizzare la gestione ai sensi dell'art. 2380-bis, comma 1, cod. civ.

L'organo amministrativo è competente, inoltre, per le materie indicate nell'art. 2 del presente statuto e anche per le operazioni di fusione previste dagli art. 2505 e 2505-bis cod. civ.

Art. 28

Il Consiglio di Amministrazione, eccezione fatta per gli atti di straordinaria amministrazione e nel rispetto dell'art. 2381 cod. civ., può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri e i compensi. Ogni soggetto che abbia ricevuto deleghe può, a sua volta, delegare i poteri ricevuti per il conseguimento di singoli atti o di parte di categorie di atti. Il Consiglio può, altresì, nominare uno o più Procuratori. Il Direttore Generale, se nominato, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Art. 29

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La firma per la Società spetta altresì agli Amministratori Delegati nei limiti della delega, nonché al Direttore Generale o ai Procuratori, se nominati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.

Art. 30

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli



azionisti. Inoltre, è fatta salva la disgiunta applicazione dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., ricorrendone le condizioni. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

Titolo VI — Collegio Sindacale

Art. 31

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati a sensi dell'art. 2397 cod. civ. dall'assemblea che designerà anche il Presidente e stabilirà il loro compenso o la determinazione con rinvio alle tariffe professionali. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. Sono comunque valide le adunanze e le deliberazioni del Collegio Sindacale, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Sindaci effettivi in carica.

È possibile tenere le riunioni del Collegio Sindacale con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Il controllo contabile sulla società è esercitato, per determinazione dell'Assemblea ordinaria, da una società di revisione o da un revisore contabile iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'incarico è conferito a sensi dell'art. 2409-quater cod. civ. Quando non sia diversamente disposto dalla legge, l'Assemblea ordinaria può, altresì, attribuire il controllo contabile al Collegio Sindacale nel rispetto dell'art. 2409-bis, comma 3, cod. civ.

Art. 32

È in ogni caso riservata ai Comuni della Val Trompia la facoltà di nominare il Presidente del Collegio Sindacale ed uno supplente.

Titolo VII - Bilancio ed Utili

Art. 33

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Art. 34

Gli utili di bilancio sono destinati per il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, per il 35% (trentacinque per cento) alla riserva statutaria e per la restante parte alla distribuzione ai soci come dividendo, salvo diversa determinazione assunta dall'Assemblea con il quorum di cui all'art. 17. I dividendi non riscossi entro i cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della Società.

Titolo VIII — Scioglimento e Liquidazione

Art. 35

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge.

Titolo IX - Foro Competente e Clausola Arbitrale

Art. 36


Le controversie che potessero insorgere tra la Società ed i Soci, gli amministratori ed i liquidatori in dipendenza del presente Statuto, saranno di competenza esclusiva del Foro di Brescia. Tuttavia, le parti interessate potranno di comune accordo decidere di deferire la controversia alla Camera Arbitrale Nazionale e internazionale di Milano.

In questo caso le parti sceglieranno anche, fra quelle previste dal regolamento emanato dalla Camera medesima, la forma secondo la quale l'arbitrato dovrà essere istruito e reso.

Titolo X - Disposizione Generale

Art. 37

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi speciali in materia.



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 comma 2 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Milano, 10 marzo 2017

Aut. n. 10055/80/111 del 6.5.1980 , 38598/98 del 24.02.99